



TRIBUNALE DI VERONA

Presidenza

Prot. n. 4206 /10.2.1

Verona, 18/7/ 2018

Ai magistrati, togati e onorari

Alla Dirigente amministrativa e ai Direttori area civile e penale

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di
Verona

A tutti i professionisti che collaborano con il Tribunale di Verona in qualità
di amministratori giudiziari, curatori fallimentari e coadiutori

OGGETTO: Le nuove ipotesi di incompatibilità per amministratori giudiziari, curatori, commissari, liquidatori e coadiutori di cui al D.Lgs. n. 54/2018

Il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 54, emanato in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3 l. n. 161/2007 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018, disciplina in modo particolarmente rigoroso il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari nominati nell'ambito delle procedure di prevenzione penale e dei loro coadiutori.

Ritengo di dover segnalare l'importanza e la delicatezza di tale normativa a tutti gli interessati, magistrati e professionisti in indirizzo, invitandoli ad attenersi scrupolosamente alla stessa.

La disciplina è entrata in vigore il 25/6/2018, trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del D.Lgs. 54/2018 nella Gazzetta Ufficiale (più avanti entreranno in vigore le disposizioni che prevedono la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni di incompatibilità).

Il decreto prevede l'incompatibilità per rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado nonchè di sola

frequentazione assidua con qualunque magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene quello che conferisce l'incarico. In sostanza, l'incompatibilità non riguarda solo il magistrato che conferisce l'incarico, ma qualunque altro addetto al medesimo ufficio cui appartiene quello che dà l'incarico stesso.

Per "ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico" si ritiene debba intendersi il Tribunale civile e penale di Verona, con esclusione, quindi, del Tribunale di Sorveglianza e della Procura della Repubblica.

Il decreto esige che l'amministratore nominato depositi, entro due giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, a pena di essere sostituito d'urgenza. La sostituzione viene disposta anche nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità.

Se viene resa una dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero da parte di un soggetto iscritto ad un albo professionale, il Tribunale deve segnalarlo all'Ordine o al Collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare nonché al Presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare anche l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, che appartengono all'intero distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Il Presidente della Corte di appello dovrà tener conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio del suo potere di sorveglianza.

Il decreto prevede analoghe, anche se non identiche, prescrizioni per i coadiutori degli amministratori giudiziari, che, a loro volta, devono redigere entro due giorni la medesima dichiarazione circa le incompatibilità. In questo caso la consegna va fatta all'amministratore giudiziario che, entro i due giorni successivi, deve depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

Tutte queste prescrizioni sono state estese ai curatori fallimentari e ad alcuni organi delle procedure concorsuali. Le dichiarazioni dovranno, quindi, essere rese anche dai commissari giudiziali e dai liquidatori nominati dal Tribunale nelle procedure di concordato preventivo nonché dai professionisti nominati dal Presidente del Tribunale (o da un giudice da lui delegato) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Inoltre la normativa vale anche per i

gestori nominati dal giudice quali affidatari del patrimonio di “sovraindebitati” -per la relativa liquidazione e custodia e per la distribuzione del ricavato ai creditori- e per i liquidatori nominati dal giudice nella procedura di liquidazione dei beni di “sovraindebitati”.

Nella nozione di “coadiutore” rientrano i soggetti incaricati di attività che potrebbero essere svolte dallo stesso curatore e che vengono affidate ad altri solo per ragioni pratiche (complessità degli adempimenti, opportunità di svolgerli più rapidamente, ecc.). Tali sono, ad esempio, il consulente del lavoro, il geometra o il notaio incaricati di curare le trascrizioni o le cancellazioni presso i registri immobiliari, il legale consulente nella predisposizione del progetto di stato passivo, il commercialista incaricato di ricostruire la contabilità aziendale, la persona incaricata della catalogazione e della conservazione delle scritture contabili e delle carte aziendali.

Rimangono invece esclusi dalla nozione di coadiutore in senso stretto, come sopra individuata, gli avvocati difensori in una determinata controversia, il notaio incaricato di redigere gli atti di vendita, il consulente tecnico di parte in un processo e lo stimatore.

In ogni caso, qualora il curatore si trovi di fronte a figure di persone retribuite di non facile qualificazione, è opportuno che, nel dubbio, richieda la dichiarazione di legge e la sottoponga alla valutazione del giudice.

La novella normativa non influisce sugli incarichi conferiti ante 25/6/2018 per cui i soggetti nominati prima di data non dovranno rendere alcuna dichiarazione.

Eventuali incompatibilità sopravvenute rispetto alla nomina non possono rilevare automaticamente come ragione di sostituzione del soggetto interessato, fermo restando che, in considerazione del necessario rapporto fiduciario che deve sussistere con il Tribunale, è da ritenere che si debba effettuare la segnalazione e mettere a disposizione il proprio mandato, al fine di consentire al giudice di prendere le più opportune determinazioni.

Al fine di rendere uniforme la dichiarazione di accettazione dell’incarico e la dichiarazione di incompatibilità rispetto all’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, deve essere utilizzato l’allegato modulo (all. 1).

Le dichiarazioni di rapporti con altri magistrati del distretto, con un contenuto maggiormente sensibile alla privacy e destinate a essere raccolte per la comunicazione alla Corte d’ Appello, devono essere depositate in cartaceo nella Cancelleria di riferimento in relazione al tipo di procedimento.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Verona.

La Presidente del Tribunale

Antonella Magaraggia





TRIBUNALE DI VERONA

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI.....

Numero procedimento:.....

Giudice assegnatario:.....

Il sottoscritto.....

Codice Fiscale

con studio in.....Via/PiazzaTelefono

Fax E-mail

nominato.....

in data

COMUNICA

di accettare l'incarico.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del D.lgs 159/2011 modificato con D.lgs 54/2018

DICHIARA

di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado con magistrati del Tribunale di Verona e di non avere con gli stessi un rapporto di assidua frequentazione.

Verona,.....